



## **PROVINCIA DI VITERBO**

### **IL PRESIDENTE**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente ha adottato il seguente atto:

### **DECRETO N. 221 del 27/11/2020**

**OGGETTO:** “Utilizzo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 ai sensi dell’art 26 del CCNL 23/12/1999 – area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali”.

OGGETTO: “Utilizzo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 ai sensi dell’art 26 del CCNL 23/12/1999 – area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali”.

## IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale dott. Francesco Loricchio;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 che così recita: *“Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”*;

PREMESSO CHE:

- il comma 3° bis dell’art. 40 del D.lgs n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell’art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l’art. 26 del CCNL 23.12.1999 - area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali , prevede le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza;
- il comma 3 del medesimo articolo disciplina l’incremento delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei servizi esistenti così come determinato nell’ente con Delibera G.P. 559/2004) ;
- il medesimo CCNL all’art. 27 contiene le modalità di determinazioni dei valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- Il medesimo CCNL all’art. 28 prevede che al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%;
- l’art.9 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 (successivamente estesa fino al 2014 dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”)* il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti dagli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni derivanti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando quanto previsto comma 21, 3° e 4° periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal co. 17, 2° periodo e dall'art.8, co.14”;

- art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*
- la proroga di dette disposizioni al 31 dic 2014 sono disposte dall'art l'1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
- Il predetto comma 2 bis è stato modificato dall'art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come segue *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;*

VISTA la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato secondo cui a partire dal 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo 2014. Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate durante la previgente formulazione della norma, derivanti dalla riconduzione del fondo al tetto massimo del 2010 e dalla diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio;

VISTO il parere espresso dal M.E.F. - R.G.S. con prot. n. 257831 del 18/12/2018 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, in ordine alle risorse per il finanziamento del fondo del salario accessorio;

TENUTO CONTO che essendo l'ente con un numero di Dirigenti inferiore a 5, ai sensi del comma 4 dell'art 4 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, con nota n. 47801 in data 11/10/2017 è stata data informativa per l'attivazione della concertazione ai sensi dell'art 8 del citato CCNL nelle materie di cui all'art. 1 ed in particolar modo dalla lett. d) dello stesso, criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato per il personale dipendente dell'Ente (Area Dirigenza), la cui procedura di verifica ex art. 40 e 40-bis D. Lgs. 165/2001 - art. 4 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 23.12.1999 - art. 4 CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali 22.2.2006 e s.m.i., si è conclusa positivamente;

#### RICHIAMATI

- il CCNL - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - sottoscritto il 10.4.1996;
- il CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 27.2.1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 22.12.1999;
- il CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 12.2.2002; CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 22.2.2006;
- il CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 14.5.2007; CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il 22.2.2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 3 agosto 2010;
- l'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza del 25.11.1998;

CONSIDERATO che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 1, art. 54, del D.lgs. n. 150/2009, prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissata per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

- nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- nei limiti annuali fissati dal citato comma 2 bis dell'art 9 del D.L 78/2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 10/12/2019, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 202 del 30/10/2020, con il quale è stato approvato in conformità dell'art.169 del TueL, il Piano Esecutivo di gestione (PEG) in via definitiva, nel quale conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione sono stati individuati gli obiettivi e le azioni da affidare ai Dirigenti - quali Centri di responsabilità, le risorse umane e finanziarie;

VISTA la determinazione Dirigenziale RU n. 1738 del 24/09/2020 avente per oggetto: "Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 ai sensi dell'art 26 del CCNL 23/12/1999 – area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali che qui si intende come per integralmente richiamata e riprodotta;

VISTO il CCNL del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali del 03 agosto 2010 - biennio economico 2008/2009;

CONSIDERATO che la Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020, rispetta il vincolo imposto dall' articolo 23, comma 2 del Dlgs n. 75 del 25 maggio 2017, il quale stabilisce che il limite complessivo delle risorse destinate al salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come pronunciato con parere espresso dal M.E.F. - R.G.S. con prot.n.257831 del 18/12/2018 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, in ordine alle risorse per il finanziamento del fondo del salario accessorio;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti con parere reso con verbale n.27 del 17/11/2019, registrato in pari data unico protocollo n. VT1/R1/28770/2020 del 24/11/2020 , ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge in vigore, come previsto dall'art.40-bis comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., esprimendo parere favorevole all'approvazione delle ipotesi di CCDI , verificando altresì la conformità della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 ai sensi dell'art 26 del CCNL 23/12/1999 - Area della Dirigenza - Regioni Autonomie Locali

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

## DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare l'utilizzo del Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020 ai sensi degli artt. 26 del CCNL area II - Regioni e Autonomie Locali del 23/12/1999 in allegato

“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dare atto che:

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa di personale;
- le risorse relative al salario accessorio della dirigenza trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio

3. di procedere alla Pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito istituzionale della Provincia in accordo a quanto disposto dalla L. 133 del 06 agosto 2008 ed in particolare di disporre tale pubblicazione in maniera permanente con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni in esse contenute ai cittadini;

4. di trasmettere all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P.A. copia dell'integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo in questione a norma dell'art. 5, comma 5° del CCNL;

5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 c. del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

*parere favorevole*

IL

Firmato Digitalmente


IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

**FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO  
2020**

**C.C.N.L. DIRIGENZA AUTONOMIE LOCALI  
UTILIZZO**

<b>FONDO 2020</b>		<b>€ 133.041,00</b>
Indennità risultato 2020	15%	€ 19.956,15
Indennità Posizione 2020	85%	€ 113.084,85
Totale indennità di posizione		€ 111.313,81
Economie sulla posizione		€ 1.771,04
TOTALE RISULTATO 2020		€ 21.727,19
<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2020</b>		<b>€ 111.313,81</b>
<b>RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020</b>		<b>€ 21.727,19</b>
<b>UTILIZZO FONDO 2020</b>		<b>€ 133.041,00</b>





# PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PERSONALE

*Ufficio Gestione del Personale*

Viterbo, 03/11/2020

Prot. n. 26695/2020

Alle Organizzazioni sindacali

LL.SS.

**OGGETTO:** informativa CCDI area dirigenza della Provincia di Viterbo anno 2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del CCNL Area Dirigenza Regioni Autonomie locali del 23.12.1999 si trasmette, per la dovuta informativa, di cui all'art. 7 del predetto CCNL, bozza del CCDI area dirigenza della Provincia di Viterbo anno 2020.

Considerata l'urgenza, il termine per l'eventuale attivazione della concertazione viene fissato in cinque giorni dal ricevimento della presente informativa, ai sensi dell'art. 8 CCNL 23.12.1999 come sostituito dall'art. 6 del CCNL 22.02.2006.

Distinti saluti





IL DIRIGENTE

(Dott. Franco Farnelli)

## Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa Area Dirigenza anni 2016/2020

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Risorse stabili</b>					
l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997	€ 214.616,00	€ 214.616,00	€ 214.616,00	€ 214.616,00	€ 214.616,00
Incrementi CCNL 98-01 (art 26)	€ 5.681,00	€ 5.681,00	€ 5.681,00	€ 5.681,00	€ 5.681,00
Incrementi CCNL 02-05 (art 23)	€ 14.059,00	€ 14.059,00	€ 14.059,00	€ 14.059,00	€ 14.059,00
Incrementi CCNL 04-05 (art 4)	€ 18.434,00	€ 18.434,00	€ 18.434,00	€ 18.434,00	€ 18.434,00
Incrementi CCNL 06-09 (art 16)	€ 18.850,00	€ 18.850,00	€ 18.850,00	€ 18.850,00	€ 18.850,00
Incrementi CCNL 08-09 (art 5)	€ 10.192,00	€ 10.192,00	€ 10.192,00	€ 10.192,00	€ 10.192,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 26 lett b CCNL 98-01)	€ 8.752,00	€ 8.752,00	€ 8.752,00	€ 8.752,00	€ 8.752,00
DECURTAZIONE FONDO 3.356.97€ (ART. 1 C.3 CCNL 00-01)	-€ 30.213,00	-€ 30.213,00	-€ 30.213,00	-€ 30.213,00	-€ 30.213,00
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.26, C.3 CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	€ 53.212,00	€ 53.212,00	€ 53.212,00	€ 53.212,00	€ 53.212,00
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	€ 76.693,00	€ 76.693,00	€ 76.693,00	€ 76.693,00	€ 76.693,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	€ 130.466,00	€ 130.466,00	€ 130.466,00	€ 130.466,00	€ 130.466,00
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>					
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997)					
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2002-2007; ART. 3, C. 57, L. 650/1996, ART. 50, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)					
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)					
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.26, C.3 CCNL 1998-2001 PARTE Variabile	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 26 C.2 CCNL 1998-2001)					
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 37, CCNL 98-01)					
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
Totale Risorse variabili soggette al limite					
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00	€ 2.575,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00
<b>TOTALE</b>	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00





**PROVINCIA DI VITERBO**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Parere n. 27 del 17/11/2020</b>	<b>Oggetto: certificazione costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa area dirigenza anni 2016/2020</b>
--	--

p 201. 28 220 / 2020

In data odierna, il Collegio dei Revisori della Provincia di Viterbo, nominato con deliberazione di C.P. n. 40 del 18 ottobre 2019, si è riunito in via telematica nelle persone di:

Dott.ssa Chiara PETRINI (PRESIDENTE)

Dott. Donato MAZZENGA (Componente)

Dott. Andrea TERRINONI (Componente)

al fine di deliberare sull'argomento all'ordine del giorno riguardante:

**certificazione costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa area dirigenza anni  
2016/2020**

Il Collegio al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art 239, comma 1, del TUIR 18/08/2000 N. 267 ha esaminato la Relazione tecnico finanziaria relativa alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa area dirigenti anno 2020, inviata al Collegio, tramite mail il giorno 10 Novembre 2020

Il Collegio ha svolto l'esame della documentazione tenendo in considerazione:

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di

governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- che l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che, l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali".

- che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che l'art. 40, comma 3 – *sexies* del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

- che l'art 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori "

- che l'art. 56, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. Testualmente recita: " A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 ";

- che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo

La documentazione definitiva trasmessa, in data 10/11/2020, al Collegio, consistente in:

- Determina ru N. 1738 del 24/09/2020 recante la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 che riportava una consistenza di spesa pari a €133.041,00
- Nota n. 26695/2020 del 03/11/2020 informativa CCDI area dirigenza Provincia di Viterbo;
- Relazione illustrative CCDI area dirigenza anno 2020.

ha consentito di verificare entità e composizione del Fondo area dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato per l'annualità 2020 esponendo le seguenti considerazioni:

- che la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse per la composizione del Fondo area dirigenza per la retribuzione di posizione e di risultato per l'annualità 2020 mentre la relazione illustrativa (tecnico – finanziaria) illustra i criteri di formazione del fondo (risorse e fonti di finanziamento) ed indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

- che la spesa complessiva determinata per il 2020 è pari a € 133.041,00

- che nella relazione illustrativa è dimostrato p.to d) i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato :

retribuzione di posizione pari ad € 111.313,81 ( 85% del fondo)

retribuzione di risultato € 21.727,19 (15% del Fondo)

- il contenimento della spesa di cui all'articolo 23 del D.Lgs n. 75/2017 in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

- che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

- che nella relazione illustrativa sono riportate le attestazioni in merito al rispetto degli obblighi di legge da parte del Responsabile del Servizio Personale.

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il Collegio dei Revisori

#### CERTIFICA

- i dati contenuti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico finanziaria allegata alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa area dirigenti anno 2020 è compatibile, con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale, nonché il limite di spesa del Fondo 2016 ai sensi dell'art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 e secondo quanto espresso dal MEF- RGS prot 257831 del 18/12/2018

Il Collegio dei Revisori inoltre

#### RAMMENTA

- che l'Ente deve avere un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti coerenti con i principi recati dal D.lgs 150/2009. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs 150/2009, non si può

procedere alla distribuzione delle risorse incentivanti in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottate ai sensi del citato decreto.

- l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato.
- l'obbligo di trasmettere all'Aran ed al Cnel per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale.
- l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti della contrattazione integrativa.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario, nonché, per suo tramite al Presidente della Provincia, rimanendo comunque agli atti del Collegio dei Revisori.

Viterbo 17/11/2020

Il Collegio dei Revisori:

Dott.ssa Chiara PETRINI (PRESIDENTE)

Dott. Donato MAZZENGA (Componente)

Dott. Andrea TERRINONI ( Componente)